



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 9379 DEL 24/09/2021

OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.152/2006 e art. 9 l.r. 12/2010. Comune di Terni - Variante parziale al PRG parte operativa in Loc. Campitello – via del Rivo (3.OP.108).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.

Vista la legge regionale n. 12 del 16 febbraio 2010 "Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione d'impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni".

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 233 del 13 marzo 2018 “Adempimenti ai sensi della L.R. n. 12 del 16/02/2010 - Specificazioni tecniche e procedurali in materia di Valutazione Ambientale Strategica – Nuova modulistica”.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1327 del 31 dicembre 2020 “D.Lgs. 152/2006 e smi. L. R. 12 del 16 febbraio 2010. Misure per la semplificazione delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica degli strumenti urbanistici comunali”.

Vista la nota n° 0142520 del 30/07/2021 del Comune di Terni, con la quale è stata trasmessa l'istanza e la relativa documentazione per espletare la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, sulla Proposta di Variante Parziale al PRG PO in loc. Campitello.

Visto che con la stessa nota è stato chiesto al Servizio Valutazioni ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale, quale “Autorità competente”, di espletare la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS in ottemperanza dell'art. 9 della l.r. 12/2010.

Visto che, con nota n. 0147262 del 09/08/2021, il Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale ha trasmesso la documentazione ricevuta a tutti gli Enti e Soggetti con competenze ambientali al fine di acquisire le valutazioni da parte di tali Soggetti sulla necessità o meno di sottoporre a VAS, la proposta di Variante Parziale al PRG PO - loc. Campitello, in Comune di Terni. Sono stati individuati e invitati ad esprimersi i seguenti Soggetti portatori di competenze ambientali:

Regione Umbria

- Servizio Sviluppo Rurale e programmazione attività agricole, garanzie delle produzioni e controlli.
- Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica;
- Servizio Energia, ambiente, rifiuti.
- Servizio Risorse idriche, Acque pubbliche, Attività estrattive e Bonifiche.
- Servizio idrogeologico, idraulico e Sismico. Difesa del suolo.
- Servizio Urbanistica, politiche della casa, tutela del paesaggio.
- Servizio Infrastrutture per la mobilità e trasporto pubblico locale.

Altri Enti

Provincia di Terni - Servizio PTCP.

A.R.P.A. UMBRIA - Direzione Generale.

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio dell'Umbria.

A.U.R.I. Umbria

Azienda U.S.L. n. 2.

AFOR Umbria

Visti i seguenti pareri pervenuti:

Servizio Regionale Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica. Parere prot. n. 0155102 del 26/08/2021 con il quale si comunica che, *“Esaminata la documentazione trasmessa di cui all'oggetto, acquisita agli atti con Pec prot.n. 147262-2021 ai sensi della L.R. 1/2015, si esprime parere favorevole alla variante”*.

ARPA Umbria. Parere prot. n. 0156047 del 27/08/2021 con il quale si comunica che, *“In relazione al procedimento in oggetto, preso atto della documentazione presentata dal proponente, la scrivente ARPA Umbria, per le materie ambientali di propria competenza, non ritiene necessario assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica le azioni previste in quanto gli impatti ambientali stimabili non appaiono significativi”*.

PROVINCIA di Terni. Parere prot. n. 0156096 del 27/08/2021 con il quale si comunica che, *“Con riferimento alla richiesta di parere in merito alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. di cui in oggetto, pervenuta dalla Regione Umbria in data 10.08.2021 ns. prot. n. 9727; presa visione della relativa documentazione consultabile all'indirizzo web Regionale <https://filecloud.regione.umbria.it/index.php/s/3gkz0UVLflfx2YG>, dalla quale si evince che la variante riguarda una piccola area antistante la chiesa di San Matteo in Via del Rivo; per quanto di competenza, non si riscontrano contrasti con le indicazioni normative relative alle Unità di Paesaggio del PTCP”*.

AFOR Umbria. Parere prot. n. 0158483 del 01/09/2021 con il quale si comunica che, *“...L'Agenzia Forestale Regionale, attraverso il proprio Servizio “Tutela del Territorio e Risorse Naturali”, che qui si sottoscrive nella persona del rispettivo Dirigente, in base alle normative,*

alle motivazioni e alla proposta di **PARERE** contenuti nella su riporta **ISTRUTTORIA, COMUNICA:**

di **NON** rilasciare il **PARERE** perché non dovuto in quanto che i terreni interessati dal progetto non sono agricoli, né sono sottoposti al vincolo previsto dall'art.4 della L.R. 28/2001 comma 1 lett. a) derivante dal R.D. 3267/1923 e lett. b) boschi come definiti dall'art.5 della medesima legge regionale”.

Servizio Regionale Urbanistica, politiche della casa, tutela del paesaggio. (Urbanistica)
Parere prot. n. 0164223 del 08/09/2021 con il quale si comunica che, “Vista la nota acquisita con PEC prot. n. 147262 del 09.08.2021, con la quale il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali, ha richiesto il parere di competenza per la procedura in oggetto;

Premesso che

La Variante parziale al PRG parte Operativa interessa l'area antistante la Chiesa di San Matteo Apostolo ed Evangelista di via del Rivo n. 274 situata in località Campitello nel Comune di Terni;

La modifica proposta riguarda una diversa destinazione urbanistica, di un'area di circa 330 mq. distinta catastalmente al Foglio 66 particella 572/parte di proprietà del Comune di Terni;

L'attuale Parroco Don Francesco De Santis ha richiesto e confermato la proposta avanzata inizialmente dal Parroco Don Edmund Kaminski (deceduto) in quanto l'alienazione dell'area comunale consentirebbe la realizzazione del sagrato, opera volta ad una riqualificazione estetica e

funzionale dello spazio in questione, a totale carico della Parrocchia;

L'area è destinata nel PRG parte Operativa vigente a “Viabilità/piazze/spazi pubblici” (S) e in minima parte a “Spazi pubblici attrezzati a parco” (GV);

La Variante propone la classificazione dell'area in “Attrezzature di interesse comune” (G2), la stessa destinazione dell'area dove sorge la Chiesa;

Considerato che

La Direzione Lavori pubblici – Manutenzioni del Comune di Terni ha rilasciato nulla osta (prot. 42192 del 31.03.2020) all'istanza di Variante al PRG con la raccomandazione di “particolare attenzione agli sviluppi progettuali del previsto sagrato in merito agli aspetti riguardanti sicurezza, accessibilità e rispetto delle norme del Codice della Strada”;

La Direzione Attività finanziarie – Ufficio Patrimonio con prot. 87652 del 23.07.2020 ha espresso “parere favorevole” alla Variante;

Rilevato che:

Dalla documentazione presentata non è chiaro se la parte interessata dalla Variante, quella destinata a “Viabilità/piazze/spazi pubblici” (S) è solo la parte della scarpata di raccordo con l'ingresso della chiesa oppure interessi anche l'area adibita attualmente a parcheggio, delimitata da aree alberate e suddiviso al centro da un'ulteriore zona alberata;

La documentazione presentata non fornisce, infatti, indicazioni progettuali in merito alla realizzazione del sagrato, in particolare non è evidenziato:

- l'interferenza con la vicina viabilità, che su un lato delimita l'area;

- l'eventualità della perdita di parcheggi;

- come le alberature esistenti possono interferire con il progetto;

Dalla documentazione esaminata non risulta indicato il riferimento di legge ai sensi del quale il Comune propone la proposta di Variante in oggetto;

Preso visione di tutta la documentazione tecnica riferita alla variante parziale al PRG parte strutturale e parte operativa del Comune di Terni consultabile al link di riferimento accessibile dalla nota di convocazione della conferenza istruttoria.

Per quanto di competenza di questa Sezione si rileva e si rappresenta quanto segue:

per quanto attiene gli aspetti urbanistico-edilizi, la variante in esame in esame dovrà essere oggetto di approfondimenti per quanto di seguito riportato:

Dovrà essere verificato il dimensionamento dell'intera area a destinazione (S) e verificare se la modifica richiesta determina una diminuzione dei parcheggi previsti, (oltretutto esistenti), in ogni caso il dimensionamento delle dotazioni territoriali dovrà, essere conforme a quanto disciplinato in merito dal R.R. 2/2015;

□La progettazione del sagrato dovrà tenere conto di eventuali interferenze con la vicina viabilità e con il parcheggio esistente e pertanto si dovrà assicurare il rispetto delle norme funzionali e geometriche previste dal regolamento di Esecuzione del Codice della Strada;

□La variante in oggetto dovrà essere adottata in conformità all'art. 32 comma 5 della L.R. 1/2015;

Si specifica inoltre che per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale (Sentenza Corte Costituzionale n° 68/2018) del comma 10 dell'art. 28 della L.R. 1/2015, il parere di cui all'art. 89 del DPR 380/2001 sulla Variante parziale al PRG in oggetto da esprimere prima dell'adozione dello stesso, deve essere reso dal Servizio regionale "Geologico, programmazione interventi sul rischio idrogeologico e gestionale delle competenze regionali in materia di acque pubbliche", come individuato con DGR n. 477/2018, attualmente Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo.

Resta inteso che, per gli aspetti di natura idraulica, l'espressione del parere disposto dal sopracitato art. 28 comma 10 della L.R. 1/2015, rimane in carico del Comune, previa determinazione della Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio di cui all'art. 112 comma 4 della stessa legge".

Servizio Regionale Urbanistica, politiche della casa, tutela del paesaggio. (Paesaggio)

Parere prot. n. 0164223 del 08/09/2021 con il quale si comunica che, "In merito alla nota ricevuta con nota PEC prot.n. 147262 del 09.08.2021, con la quale si chiedeva ai Servizi regionali con competenze ambientali di esprimere valutazioni e pareri sulla base della documentazione consultabile e scaricabile al seguente link:

<https://filecloud.regione.umbria.it/index.php/s/3qkz0UVLflfx2YG>

Considerato che la variante in oggetto è una variante che interessa un'area di circa 330 mq, individuata catastalmente Foglio 66 particella 572/parte, ora di proprietà del Comune di Terni ed è posta nel piazzale laterale della chiesa di San Matteo in Campitelli.

Visto che dalla documentazione consultata si evince che, l'area nel PRG vigente è destinata a Piazza S e in minima parte a Verde pubblico GV (non attuato) e che attualmente vi è anche un dislivello, tra l'ingresso alla Chiesa e lo spazio sottostante, che ora è raccordato con una scarpata in parte sterrata, la variante proposta intende trasformare la destinazione dell'area antistante alla Chiesa, da Piazza e Verde pubblico in Attrezzature di interesse comune G2, uniformando la destinazione con quella dove sorge la Chiesa.

Preso atto che, come dichiarato nella Rapporto preliminare, la modifica è finalizzata a una riqualificazione estetica e funzionale dello spazio urbano; da un punto di vista paesaggistico e di decoro urbano, si ritiene che la variante non possa provocare impatti sul paesaggio, ma opportunamente progettata e salvaguardando la presenza arborea esistente, mantenendo il verde, possa essere occasione positiva di recupero dell'area".

AURI Umbria. Parere prot. n. 0164312 del 08/09/2021 con il quale si comunica che, "La presente comunicazione quale riscontro alla PEC della Regione Umbria prot. n. 147262 del 09/08/2021, acquisita al prot. n. 7332 del 09/08/2021, relativa a quanto in oggetto.

Il servizio idrico integrato si occupa di implementazioni infrastrutturali quali opere di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, di fognatura e di depurazione delle acque reflue per usi esclusivamente civili, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 141, c. 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 157 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e del Regolamento approvato con Delibera n. 9 del 28/05/2010 dall'Assemblea dei Sindaci dell'ex ATI 4 Umbria oggi Sub Ambito 4 dell'AURI, gli Enti Locali hanno la facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione alle scelte urbanistiche effettuate, previo parere di compatibilità con il Piano di Ambito e a seguito di convenzione con il soggetto Gestore del servizio medesimo al quale le opere, una volta realizzate, vengono affidate in concessione.

Si evidenzia infine che, l'incremento infrastrutturale programmato per il biennio 2020-2023, per il Sub Ambito 4 dell'AURI, denominato Programma degli Interventi, è stato definito ed approvato dall'Assemblea dei Sindaci dell'AURI, con Delibera n. 12 del 30/10/2020.

Ciò premesso si trasmette in allegato l'esito delle verifiche della SII scpa, gestore del servizio idrico integrato, acquisito al prot. AURI prot. n. 8131 del 07/09/2021, alla cui lettura si rimanda per i dettagli del caso che sinteticamente si riassume:

RETE FOGNARIA: L'area sottoposta a parere assoggettabilità VAS per Variante parziale al PRG parte strutturale e parte operativa in località Staino, non presenta interferenze con la rete fognaria nera pubblica.

RETA IDRICA: in merito all'istanza presentata si è verificato che non ci sono elaborati grafici che indicano il fabbisogno idrico; eventuali istanze di fabbisogno idrico per il futuro dovranno essere meglio rappresentate e specificate sia per le nuove infrastrutture da realizzare e/o allacciare, sia per la definizione della compatibilità con quelle esistenti.

Allegato SII Umbria.

In riferimento alla Vostra nota Prot.7372 del 11/08/2021, si comunica che in merito all'intervento in oggetto, non ci sono interferenze con la rete fognaria in nostra gestione, mentre per quanto concerne la rete idrica, non essendo stato indicato il fabbisogno idrico nei documenti prodotti nella VAS in questione, eventuali istanze di ulteriore fabbisogno idrico andrebbero specificate al fine di esprimere ulteriore parere di competenza sia per le nuove infrastrutture da realizzare e/o allacciare, sia per la definizione della compatibilità con quelle esistenti.

Inoltre si evidenzia, fin da ora, che qualora si dovessero verificare in fase di progettazione esecutiva eventuali opere di adeguamento funzionale degli impianti in gestione alla Sii per esigenze idriche superiori a quelle attuali od anche per lo spostamento delle tubazioni pubbliche esistenti le stesse dovranno essere espletate e realizzate come previsto nel Regolamento ATI 4 (ora AURI) approvato assemblea dei Sindaci delibera n. 9 del 28/05/2010, secondo cui gli Enti Locali hanno l'obbligo di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione alle scelte urbanistiche, previo parere di compatibilità con il Piano di Ambito e a seguito di convenzione con gestore del servizio".

Servizio Regionale Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, difesa del suolo. Parere prot. n. 0164559 del 08/09/2021 con il quale si comunica che "Con la presente si comunica quanto di seguito come richiesto:

PARTE PIANIFICAZIONE ASSETTO IDRAULICA:

Il parere ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) non è dovuto in quanto il sito è posto fuori dal Vincolo idraulico della Tav_PB 96 relativa al vicino Fosso Calcinare.

PARTE GEOLOGICA:

La Variante è inerente un'area prospiciente la Chiesa di S.Matteo in Campitelli, dell'estensione di 330 mq. La Variante si prefigge di consentire tramite una diversa destinazione urbanistica, la realizzazione di un sagrato di pertinenza della Chiesa stessa.

Viste le cartografie geologiche e geotematiche sottoelencate:

Banche dati geologiche regionali;

Banca dati della pericolosità sismica locale;

Idrogeo (piattaforma italiana sul dissesto idrogeologico);

Carta Idrogeologica dell'Umbria

Tavola 54 del PUT

Dai dati disponibili delle banche dati sopra citate è possibile fare le seguenti valutazioni sull'area della variante:

E' individuata dalla BANCA DATI GEOLOGICA REGIONALE come: deposito di conoide alluvionale.

E' individuata dalla banca dati della PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE come: Zona stabile, non suscettibile di amplificazione sismica locale.

E' individuata dalla piattaforma italiana sul DISSESTO IDROGEOLOGICO/IDROGEO come: area dove non sono segnalati rischi geologici di dissesto gravitativo.

Nella BANCA DATI GEOGNOSTICI E GEOFISICI della Regione Umbria l'area non è interessata da indagini pregresse.

Nella CARTA IDROGEOLOGICA DELL'UMBRIA con censimento dei punti d'acqua su base GIS: il livello piezometrico della falda acquifera è attestato ad una profondità media di 25 m. dal

p.c. L'area si trova a valle del campo pozzi denominato " Fontana di Polo" distante circa 1,5 km.

□ Nella TAVOLA n. 54 del PUT: l'area ricade in ambiti con acquiferi alluvionale con vulnerabilità da media a alta.

Si ritiene che la Variante parziale al PRG parte operativa in Loc. Campitello – via del Rivo (Terni), possa essere esentata dalla procedura di Assoggettabilità a VAS.

PARTE IDRAULICA:

Il parere dal punto di vista del R.D. n. 523/1904 non è dovuto in quanto nel sito non insistono corsi d'acqua demaniali".

Rilevato che:

- La Variante parziale al PRG parte Operativa interessa l'area antistante la Chiesa di San Matteo Apostolo ed Evangelista di via del Rivo n. 274 situata in località Campitello nel Comune di Terni;
- La modifica proposta riguarda una diversa destinazione urbanistica, di un'area di circa 330 mq. distinta catastalmente al Foglio 66 particella 572/parte di proprietà del Comune di Terni;
- l'alienazione dell'area comunale consentirebbe la realizzazione del sagrato, opera volta ad una riqualificazione estetica e funzionale dello spazio in questione, a totale carico della Parrocchia;
- L'area è destinata nel PRG parte Operativa vigente a "Viabilità/piazze/spazi pubblici" (S) e in minima parte a "Spazi pubblici attrezzati a parco" (GV);
- La Variante propone la classificazione dell'area in "Attrezzature di interesse comune" (G2), la stessa destinazione dell'area dove sorge la Chiesa;

Considerato che, per tutto quanto sopra indicato e descritto non si ritiene necessario che la Variante parziale al PRG parte operativa in Loc. Campitello – via del Rivo, in Comune di Terni, debba essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità.

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. Di esprimere, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 9 della l.r. 12/2010, la non necessità di sottoporre a VAS, la Variante parziale al PRG parte operativa in Loc. Campitello – via del Rivo, in Comune di Terni.
2. Nelle successive fasi dell'iter della Variante dovranno essere tenute in considerazioni le seguenti indicazioni:

Aspetti Urbanistici

- Dovrà essere verificato il dimensionamento dell'intera area a destinazione (S) e verificare se la modifica richiesta determina una diminuzione dei parcheggi previsti, (oltretutto esistenti), in ogni caso il dimensionamento delle dotazioni territoriali dovrà, essere conforme a quanto disciplinato in merito dal R.R. 2/2015;
- La progettazione del sagrato dovrà tenere conto di eventuali interferenze con la vicina viabilità e con il parcheggio esistente e pertanto si dovrà assicurare il rispetto delle norme funzionali e geometriche previste dal regolamento di Esecuzione del Codice della Strada;
- La variante in oggetto dovrà essere adottata in conformità all'art. 32 comma 5 della L.R. 1/2015;
- Si specifica inoltre che per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale (Sentenza Corte Costituzionale n° 68/2018) del comma 10 dell'art. 28 della L.R. 1/2015, il parere di cui all'art. 89 del DPR 380/2001 sulla Variante parziale al PRG in oggetto da esprimere prima dell'adozione dello stesso, deve essere reso dal Servizio regionale "Geologico, programmazione interventi sul rischio idrogeologico e gestionale delle competenze regionali in materia di acque pubbliche", come individuato con DGR n. 477/2018, attualmente Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo.
- Resta inteso che, per gli aspetti di natura idraulica, l'espressione del parere disposto dal sopracitato art. 28 comma 10 della L.R. 1/2015, rimane in carico del Comune, previa

determinazione della Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio di cui all'art. 112 comma 4 della stessa legge.

Aspetti paesaggistici

- L'area dovrà essere opportunamente progettata, salvaguardando la presenza arborea esistente, mantenendo il verde.
- 3. Di trasmettere il presente atto al Comune di Terni.
- 4. Di disporre che il presente atto sia reso disponibile per la consultazione sul sito WEB della Regione Umbria, Area tematica Ambiente.
- 5. L'atto è immediatamente efficace.

Terni li 24/09/2021

L'Istruttore
- Graziano Caponi
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Terni li 24/09/2021

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Alfredo Manzi
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 24/09/2021

Il Dirigente
Andrea Monsignori
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2